

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 15/2026 del 15 settembre 2026

Riforma IVA: il nuovo Testo Unico (D.Lgs. n. 10/2026) in vigore dal 1° gennaio 2027

Con l'approvazione del **D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, Suppl. Ord. n. 4), l'ordinamento tributario italiano compie uno storico passo verso la semplificazione e il riordino delle imposte indirette. Dopo oltre mezzo secolo di onorato servizio il **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633** lascia il posto al **Nuovo Testo Unico dell'IVA**.

Il nuovo Testo Unico non si limita però a sostituire il DPR 633/72, ma assorbe e unifica altre fonti precedentemente frammentate:

- la disciplina delle **operazioni intracomunitarie** (D.L. 331/1993);
- il **regime del margine** per i beni usati, antiquariato e arte (D.L. 41/1995);
- le disposizioni complementari in tema di **fatturazione elettronica e trasmissione telematica** (D.Lgs. 127/2015).

Restano invece disciplinati da autonomi testi normativi gli ambiti relativi a sanzioni e accertamento.

Il provvedimento ha **carattere prevalentemente compilativo**: non vengono stravolti i principi sostanziali dell'imposta, ma l'intera materia viene riscritta secondo una sequenza logica aderente all'ossatura della **Direttiva comunitaria 2006/112/CE**.

La timeline: efficacia dal 1° gennaio 2027 ma transizione da gestire in anticipo

Sebbene il D.Lgs. 10/2026 sia formalmente in vigore da inizio 2026, il legislatore ha previsto un ampio differimento operativo:

- **19 gennaio 2026**: approvazione definitiva del Testo Unico in Consiglio dei Ministri.
- **30 gennaio 2026**: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- **Anno 2026**: periodo cuscinetto per consentire l'adeguamento dei software ERP, delle tabelle contabili e della contrattualistica.
- **1° gennaio 2027**: **piena efficacia operativa** e contestuale abrogazione del DPR 633/1972.

La nuova architettura: 18 Titoli, 171 Articoli e 4 Tabelle

La nuova architettura si articola in **18 Titoli** e **171 Articoli**, corredata da **4 nuove Tabelle** che prendono il posto delle vecchie partizioni merceologiche:

Nuova Tabella	Ambito di applicazione
Tabella A	Prodotti agricoli, ittici e beni/servizi ad aliquota ridotta (4%, 5%, 10%)
Tabella B	Prodotti soggetti a discipline e vincoli specifici previsti dai trattati UE
Tabella C	Spettacoli e attività ricreative (determinazione forfettaria base/detrazione)
Tabella D	Oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione per il regime del margine (Art. 143)

Tavola di raccordo per l'adeguamento aziendale ed ERP

Per gli uffici amministrativi e i fornitori di software gestionali, il passaggio comporterà una **rimappatura** delle causali contabili, delle descrizioni negli XML di fattura elettronica e dei modelli dichiarativi.

Di seguito una sintesi di alcune modifiche che si renderanno necessarie:

Materia	Precedente norma	Nuovo Articolo (TU IVA)	Impatto operativo per l'azienda
Cessioni di beni	Art. 2 DPR 633/72	Art. 5	Revisione causali di vendita interna e casistiche assimilate

Prestazioni di servizi	Art. 3 DPR 633/72	Art. 10	Aggiornamento descrizioni e tracciati XML per prestazioni
Cessioni Intra-UE	Art. 41 D.L. 331/1993	Art. 39	Raccordo con anagrafiche VIES e procedure di vendita estero
Momento impositivo	Art. 6 DPR 633/72	Art. 24	Gestione del “punto fiscale” coordinato per vendite interne e UE
Base imponibile	Art. 13 DPR 633/72	Art. 27	Criteri immutati; aggiornamento richiami nella modulistica
Valore normale	Art. 14 DPR 633/72	Art. 28	Aggiornamento documentazione e policy di <i>transfer pricing</i>
Esclusioni da base imp.	Art. 15 (anticipazioni n. 3) DPR 633/72	Art. 29 (comma 1, lett. c)	Gestione di anticipazioni, rimborsi spesa, sanzioni e penalità
Aliquote d'imposta	Art. 16 DPR 633/72	Art. 34	Confluenza di 4%, 5%, 10% e 22% (aliquota ordinaria al co. 1)
Operazioni esenti	Art. 10 DPR 633/72	Art. 37	Riorganizzazione sistematica delle oltre 30 casistiche di esenzione
Diritto alla detrazione	Art. 19 DPR 633/72	Art. 56 (co. 7 per Intra-UE)	Criteri di inerenza e tempestività dell'imposta assolta
Limitazioni oggettive	Art. 19-bis1 DPR 633/72	Art. 58	Disciplina per auto aziendali, telefonia, omaggi e rappresentanza
Rettifica detrazione	Art. 19-bis2 DPR 633/72	Art. 59	Confermata la sorveglianza quinquennale (rettifica in quinti)
Reverse Charge	Art. 17 (interno ed esterno) DPR 633/72	Art. 64	Unificazione delle fattispecie (edilizia, logistica, acquisti esteri)
Split Payment	Art. 17-ter DPR 633/72	Art. 65	Fatturazione a PA e partecipate (escluse quotate FTSE MIB da lug. '25)
Fatturazione ordinaria	Art. 21 DPR 633/72	Art. 72	Contenuto minimo obbligatorio del tracciato XML
Fattura semplificata	Art. 21-bis DPR 633/72	Art. 73	Condizioni di emissione sotto le soglie di legge
Registri attivi e passivi	Artt. 23 e 25 DPR 633/72	Artt. 86 e 88	Raccordo delle registrazioni e dei termini d'esercizio del diritto
Note di variazione	Art. 26 DPR 633/72	Art. 92	Note di credito per resi, sconti, rettifiche o procedure concorsuali
Conservazione digitale	Art. 39 DPR 633/72	Art. 95	Presidi di inalterabilità e opponibilità a terzi per registri e XML

Operazioni con l'estero e triangolazioni: addio alla carta

Particolare rilevanza assumono le triangolazioni e le vendite internazionali:

- **Triangolari comunitarie (vendite a catena):** disciplinate dall'**Art. 41 TU IVA** (ruolo dell'operatore intermedio) con dicitura obbligatoria ex **Art. 97, co. 2**.
- **Esportazioni extra-UE (Art. 45 TU IVA):** tracciamento interamente digitale del codice **MRN** tramite il sistema doganale **AES**, con monitoraggio dei **90 giorni** per l'uscita fisica dei beni dal territorio unionale.

Gestione del cambiamento: la clausola di salvaguardia

Molte aziende hanno espresso timori circa la validità dei contratti in essere o il rischio di scarti massivi da parte dell'Agenzia Entrate. A tutela della continuità operativa interviene l'**Articolo 170, comma 3 del Testo Unico**:

1. **Continuità giuridica:** qualunque rinvio al D.P.R. 633/1972 contenuto in contratti pluriennali, appalti, patti commerciali o atti notarili stipulati prima del 1° gennaio 2027 si intende automaticamente riferito al corrispondente articolo del nuovo Testo Unico.
2. **Nessun blocco dello SDI:** nei primi mesi del 2027, le fatture elettroniche che dovessero ancora riportare per errore le vecchie diciture del DPR 633/72 **non saranno scartate dal Sistema di Interscambio** e non saranno soggette a sanzioni formali.

Tuttavia, l'aggiornamento preventivo rimane indispensabile per evitare disallineamenti di contabilità interna ed errori.

La tolleranza prevista dal Sistema di Interscambio si rifletterà naturalmente anche sulle fatture ricevute e potrebbe in tal senso rappresentare una difficoltà nel dover gestire le stesse operazioni passive con due indicazioni diverse.

La Roadmap operativa: cosa fare entro il 31 dicembre 2026

Il nostro Studio consiglia di scandire i preparativi secondo questo calendario:

- **Ottobre 2026 | Sistemi ERP e Dogane:** verificare con la propria software house il rilascio degli aggiornamenti con le nuove tabelle di codifica IVA e testare il flusso AES per le esportazioni, se disponibile.
- **Novembre 2026 | Contrattualistica e modulistica:** allineare i contratti standard, le lettere d'intento, le dichiarazioni d'uso (edilizia/agricoltura) e i modelli grafici o campi informativi delle fatture elettroniche.
- **Dicembre 2026 | Formazione e test di chiusura:** eseguire sessioni di formazione con il personale amministrativo e simulare la gestione delle operazioni a cavallo d'anno per garantire una transizione serena al 1° gennaio 2027.

Domande e Risposte (FAQ)

Concludiamo questa sintesi con alcune FAQ riepilogative.

1. Il nuovo Testo Unico introduce nuove aliquote o requisiti di tassazione?

No. Il D.Lgs. n. 10/2026 ha una natura compilativa e di riordino. Le aliquote restano invariate (4%, 5%, 10% e 22% ordinaria, ora confluite nell'Art. 34), così come rimangono immutati i presupposti di imponibilità, esenzione e detrazione. Cambiano invece i riferimenti normativi e la loro collocazione sistematica.

2. Dobbiamo rifare tutti i contratti pluriennali e di locazione in essere che citano il DPR 633/72?

Non è necessario. In virtù della clausola di salvaguardia prevista dall'**Art. 170, comma 3**, tutti i richiami al DPR 633/1972 presenti nei documenti stipulati prima del 2027 sono legalmente convertiti nei corrispondenti articoli del nuovo Testo Unico. È comunque consigliabile aggiornare i modelli contrattuali per le nuove stipule.

3. Cosa accade se al 1° gennaio 2027 il gestionale emette una fattura XML con i vecchi articoli del DPR 633/72?

La fattura non verrà scartata dal Sistema di Interscambio (SDI) e manterrà piena validità fiscale. Non verranno irrogate sanzioni formali nel periodo di tolleranza, proprio grazie alle disposizioni transitorie del Testo Unico.

4. Come viene gestito il “punto fiscale” per le operazioni a cavallo tra il 2026 e il 2027?

L'effettuazione dell'operazione è regolata dal **nuovo Art. 24**, che unifica la disciplina delle cessioni interne e unionali. Se l'operazione si considera effettuata (consegna, pagamento o fatturazione anticipata) entro il 31 dicembre 2026, si applica la normativa previgente; per operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2027 troverà applicazione formale il nuovo Testo Unico.

5. Che novità ci sono per il Reverse Charge e lo Split Payment?

Entrambi gli istituti confluiscono organicamente nel nuovo articolato: il **Reverse Charge** (interno, esterno, per edilizia e logistica) viene accentrato nell'**Articolo 64**, mentre lo **Split Payment** è disciplinato dall'**Articolo 65**.

Decreto Omnibus: nuovi vantaggi e ravvedimento speciale 2023 per chi rinnova il Concordato Preventivo Biennale

Il recente schema di decreto legislativo correttivo, noto come “Decreto Omnibus” e approvato dal Consiglio dei Ministri, apporta modifiche sostanziali alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB).

Le nuove misure, applicabili a partire dal biennio 2026/2027, introducono una serie di premialità e semplificazioni dirette ai contribuenti che decideranno di “rinnovare” il patto con il Fisco.

Ecco i punti chiave del provvedimento:

- **Rigore sui requisiti di accesso:** il decreto stabilisce l'assoluta nullità, fin dall'origine, per le adesioni al concordato effettuate in assenza dei requisiti necessari o in presenza di cause di esclusione. Per le società e associazioni, l'accesso è vincolato all'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) da parte dei soci, pur con deroghe previste per l'ingresso di nuovi soci con redditi fino a 35.000 euro.
- **Potenziamento dei benefici per il rinnovo:** chi rinnova l'accordo per il biennio 2026/2027, dopo aver già aderito per 2024/2025, godrà di notevoli agevolazioni: l'innalzamento a 100.000 euro annui della

soglia di esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA, la Soglia a 70.000 euro per l'esonero dal visto sulle imposte dirette e IRAP, l'anticipo di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, l'esonero dal pagamento degli interessi sui versamenti rateali in scadenza relativi al biennio in questione.

- **Ravvedimento speciale 2020-2023:** viene introdotta una misura straordinaria per i soggetti ISA che confermano il rinnovo al CPB: la possibilità di sanare i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 tramite il versamento di un'imposta sostitutiva (aliquote dal 10% al 15% calcolate in base al punteggio ISA). Per gli anni legati alla pandemia (2020 e 2021) è prevista un'ulteriore riduzione dell'imposta del 30%.
- **Gestione degli errori e cause di decadenza:** in caso di omissioni o errori che alterino i ricavi, è possibile integrare la dichiarazione per rideterminare il reddito concordato, sanando le sanzioni con il ravvedimento operoso. La decadenza dal concordato scatta se il reddito effettivo risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quello concordato, ma la punibilità è esclusa in caso di pagamento integrale del debito.
- **Proroga dei termini di accertamento:** per coloro che si avvalgono del ravvedimento speciale, i termini per l'accertamento sull'annualità 2023 slittano al 31/12/2029. Inoltre, per tutti coloro che rinnovano il CPB per il 2026/2027, i termini di accertamento in naturale scadenza al 31/12/2026 subiscono una proroga generalizzata al 31 dicembre 2027.

Novità IVA: ampliati i termini per la detrazione

Il recente decreto correttivo "Omnibus" (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare attenzione al diritto alla detrazione. La disposizione interviene direttamente sugli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, ampliando considerevolmente il periodo temporale entro il quale i contribuenti possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi.

Questa modifica normativa rappresenta un importante passo verso la semplificazione e la tutela del contribuente, armonizzando le tempistiche di detraibilità con le dinamiche operative delle imprese. Il nuovo impianto normativo, operativo a partire dal 2026, permette infatti di esercitare la detrazione, al più tardi, in occasione della presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. Tale estensione supera le rigidità precedenti, offrendo agli operatori economici una maggiore flessibilità nella gestione degli adempimenti contabili e nella regolarizzazione di eventuali omissioni documentali o formali.

L'intervento si inserisce nel più ampio quadro di revisione del sistema tributario nazionale, mirato a ridurre il contenzioso fiscale derivante da mere irregolarità formali o da ritardi nella ricezione della documentazione di acquisto. È fondamentale che i soggetti passivi d'imposta valutino attentamente l'impatto di tale novità sulla propria contabilità, verificando la corretta applicazione dei nuovi termini nelle dichiarazioni correnti. La norma, nel concedere questo margine temporale più ampio, richiede comunque una tenuta rigorosa dei registri contabili, affinché l'esercizio del diritto alla detrazione avvenga sempre nel pieno rispetto delle condizioni sostanziali previste dal legislatore.

Liquidazione automatizzata dell'IVA: procedure per dichiarazioni omesse

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, n. 239129, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni attuative per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, introducendo procedure automatizzate basate sull'incrocio di banche dati. Tale intervento mira a efficientare l'attività di accertamento, valorizzando le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

La procedura consente all'Agenzia di determinare l'IVA dovuta utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici, le comunicazioni periodiche (LIPE) e i versamenti già effettuati dal contribuente. È importante notare che, nel calcolo dell'imposta, non viene considerato l'eventuale credito d'imposta risultante dalla dichiarazione IVA dell'anno precedente, focalizzandosi esclusivamente sui flussi dell'anno oggetto di controllo.

Il contribuente riceverà una comunicazione via PEC contenente le risultanze del controllo. A seguito del ricevimento, è concesso un termine di 60 giorni per segnalare eventuali errori, fornire chiarimenti o procedere al pagamento delle somme dovute. Se il pagamento viene effettuato entro tale termine, la sanzione per l'omessa dichiarazione è ridotta a un terzo, senza possibilità di avvalersi della rateizzazione o della compensazione in F24. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, le somme verranno iscritte

direttamente a ruolo a titolo definitivo. Questa modalità operativa non pregiudica, in ogni caso, la possibilità per l'Agenzia di attivare l'ordinaria attività di accertamento per ulteriori verifiche.

Chiarita l'incompatibilità fiscale dal 2027 tra regime IOSS e forfettario

Il quadro normativo relativo all'IVA nell'e-commerce subisce un ulteriore consolidamento in vista delle modifiche operative che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Sulla scia del recepimento della direttiva 2025/516/UE (c.d. "Direttiva ViDA"), emerge con chiarezza il principio di incompatibilità tra il regime dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e il regime di franchigia per le piccole imprese. Le note esplicative aggiornate e la prassi comunitaria mirano a prevenire distorsioni nell'applicazione dell'imposta, stabilendo un divieto di cumulo tra i due regimi semplificati.

In termini pratici, il soggetto passivo che abbia optato per il regime delle piccole imprese non potrà avvalersi contestualmente dell'IOSS, e viceversa. Sebbene tale orientamento trovasse già riscontro nelle linee guida del Comitato IVA, le recenti consultazioni sullo schema di recepimento della normativa comunitaria hanno definitivamente superato i precedenti dubbi interpretativi sollevati dalla prassi nazionale, sancendo in modo esplicito l'incompatibilità. Ciò include anche il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, che risulta incompatibile con l'adesione all'IOSS.

La portata di tale restrizione è rilevante per le realtà imprenditoriali che operano nel commercio elettronico transfrontaliero. Gli operatori dovranno procedere a una pianificazione fiscale attenta, valutando la convenienza dell'uno o dell'altro regime in funzione del proprio modello di business e dei mercati di riferimento. L'adesione all'IOSS, pur semplificando gli adempimenti doganali e dichiarativi per le vendite a distanza, preclude l'accesso ai benefici fiscali dei regimi agevolati domestici. La corretta opzione richiede una valutazione strategica che tenga conto non solo della gestione operativa del commercio online, ma anche della compatibilità complessiva con la posizione IVA soggettiva.

Credito d'imposta per il gasolio agricolo: istruzioni e scadenze per l'accesso

Il MASAF ha reso operativo il credito d'imposta destinato alle imprese agricole per compensare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, necessari per l'attività produttiva. Il provvedimento, definito dal D.M. 27 luglio 2026 n. 365846 e supportato dalle istruzioni operative AGEA n. 72 del 5 agosto 2026, disciplina l'agevolazione relativa agli acquisti effettuati nel periodo da marzo a maggio 2026.

L'agevolazione è riconosciuta fino al 20% della spesa sostenuta, con un limite massimo per singola impresa fissato a 50.000 euro. È importante sottolineare che il diritto al credito sorge al momento della consegna del carburante; pertanto, sono ammissibili anche fatture emesse successivamente al 31 maggio 2026, purché relative a prodotti consegnati entro tale data. La procedura di richiesta deve essere perfezionata esclusivamente per via telematica tramite la piattaforma dedicata sul sito dell'AGEA, anche con l'assistenza dei CAA, entro il termine perentorio del 30 settembre 2026.

Il credito riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 a partire dal giorno successivo al provvedimento di concessione, e comunque entro il 31 dicembre 2026. Si precisa che, qualora l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse eccedere le risorse stanziare, l'aliquota del 20% sarà soggetta a rideterminazione proporzionale, in base al rapporto tra il limite di spesa complessivo e la somma dei crediti effettivamente ammissibili.

Trasmissione corrispettivi telematici: introdotta la soglia di tolleranza del 5%

Una delle novità di rilievo introdotte dal decreto correttivo Omnibus riguarda la modifica del regime sanzionatorio per le violazioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. La norma prevede una soglia di tolleranza del 5% per gli errori meramente formali che non abbiano inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA.

In particolare, la sanzione di 100 euro per singola trasmissione (con un limite massimo di 1.000 euro per trimestre) non troverà applicazione nel caso in cui, tra il numero delle operazioni regolate tramite pagamento elettronico registrate e il numero dei pagamenti effettivamente accettati, si riscontri una discrepanza inferiore o uguale a tale soglia percentuale. Questa misura risponde all'esigenza di distinguere le infrazioni sostanziali, che comportano un effettivo minor versamento d'imposta, dalle discrasie tecniche o materiali che possono verificarsi nella prassi operativa quotidiana dei commercianti.

L'intervento mira a ridurre il rischio sanzionatorio per gli esercenti, introducendo criteri di maggiore ragionevolezza nel rapporto tra adempimento e accertamento. Tuttavia, resta ferma la necessità di un monitoraggio costante e di una corretta gestione dei sistemi di pagamento e di emissione degli scontrini,

poiché la soglia di tolleranza opera unicamente nei limiti specificati e non esonera dal rispetto degli obblighi di corretta memorizzazione dei dati fiscali

Iper-ammortamenti: termine perentorio di 60 giorni per le comunicazioni di conferma

La gestione delle agevolazioni relative all'iper-ammortamento ex L. 199/2025 richiede la massima attenzione al rispetto delle scadenze procedurali. In linea con il decreto ministeriale del 7 maggio 2026, le imprese che hanno ottenuto un esito positivo della comunicazione preventiva da parte del GSE devono trasmettere la comunicazione di conferma entro un termine perentorio di 60 giorni.

Le istruzioni operative, aggiornate al 21 luglio 2026, hanno fugato ogni dubbio interpretativo: il computo dei giorni è da intendersi come 60 giorni di calendario, eliminando il riferimento precedente ai giorni "lavorativi". Questa precisazione è dirimente per le imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive nel mese di giugno e che si trovano, in questo periodo, in prossimità della scadenza. L'inosservanza di tale termine comporta il mancato perfezionamento della procedura di accesso al beneficio fiscale.

È opportuno sottolineare che la comunicazione di conferma rappresenta un passaggio formale essenziale, da redigere secondo lo specifico modello predisposto. Il revisore legale, chiamato a certificare l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, deve verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e la documentazione contabile prodotta dall'impresa. Si raccomanda pertanto di avviare tempestivamente l'attività di verifica documentale, analizzando fatture, pagamenti e verbali di interconnessione, per garantire la completezza del fascicolo a corredo della pratica. La tracciabilità delle operazioni e la conformità documentale costituiscono il presupposto imprescindibile per l'attestazione del credito d'imposta e per la tenuta dello stesso in caso di futuri controlli dell'Autorità fiscale.

Detrazioni Startup Innovative e SAFE: il riconoscimento del criterio di cassa

Con la **Risposta all'Interpello n. 137/2026**, l'Agenzia Entrate ha risolto le precedenti incertezze interpretative, confermando in modo formale l'ammissibilità dei contratti **SAFE** (*Simple Agreement for Future Equity*) e degli strumenti *in convertendo* alle agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative.

L'Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione fiscale sorge **fin dal momento del versamento delle somme (principio di cassa)**, senza dover attendere l'effettiva conversione del contratto in quote o azioni. Affinché il beneficio fiscale maturi immediatamente nell'anno d'imposta dell'esborso, è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- **vincolo di bilancio:** il capitale versato deve essere iscritto dalla startup in una specifica **riserva patrimoniale non distribuibile**, espressamente destinata a un futuro aumento di capitale.
- **adempimenti formali:** deve essere effettuata l'istanza preventiva da parte del legale rappresentante della startup sulla piattaforma del MIMIT per la verifica della capienza del *plafond de minimis*.

Il beneficio maturato **non decade** qualora la riserva venga successivamente intaccata a copertura di fisiologiche perdite d'esercizio della startup. L'unica fattispecie che determina la perdita dell'agevolazione è la restituzione effettiva delle somme all'investitore prima del termine del triennio di mantenimento (*holding period*).

La posizione espressa nella Risposta n. 137/2026 supera definitivamente il quadro di incertezza documentato nei lavori parlamentari dell'inizio del 2025. In quel periodo, un'applicazione rigida del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2020, spesso confermata dal MEF in risposta a interrogazioni in Commissione Finanze, ancorava la maturazione del diritto alla **formale esecuzione della conversione in capitale sociale**. (leggi anche Startup innovative: SAFE con benefici fiscali solo al momento della conversione).

Secondo l'impostazione precedente (**oggi del tutto superata**):

- **il semplice versamento non bastava:** il bonifico eseguito in esecuzione del contratto SAFE non consentiva di fruire della detrazione nell'anno d'imposta in cui avveniva il flusso finanziario.
- **dipendenza dall'evento trigger:** l'investitore era vincolato ad attendere la delibera di aumento di capitale e la successiva assegnazione delle quote societarie. Ciò generava un sensibile disallineamento temporale, e un disincentivo operativo, tra il momento dell'impegno economico e la fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi.

AI Act: dal 2 agosto operativi gli obblighi di trasparenza per imprese e professionisti

Dal 2 agosto 2026 sono entrati in vigore gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50 del Regolamento UE 2024/1689, noto come "AI Act", che impongono nuove responsabilità a fornitori e utilizzatori di sistemi di

intelligenza artificiale. Le disposizioni mirano a garantire che le persone fisiche siano pienamente informate quando interagiscono con tali tecnologie.

I fornitori di sistemi di IA progettati per interagire direttamente con utenti umani hanno l'onere di sviluppare soluzioni che rendano palese l'interazione artificiale. Parallelamente, chi sviluppa sistemi capaci di generare contenuti sintetici – audio, immagini, video o testo – è tenuto alla marcatura degli output in un formato leggibile meccanicamente. Una particolare attenzione è dedicata ai contenuti “deepfake” o a testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale: in questi casi, è obbligatorio dichiarare in modo chiaro e percepibile l'origine artificiale del materiale.

Per supportare il corretto adempimento, la Commissione Europea ha recentemente pubblicato il “Codice di condotta sulla marcatura e l'etichettatura dei contenuti generati dall'IA” e specifici orientamenti per i soggetti coinvolti. Queste misure sono fondamentali per allineare l'operatività aziendale ai nuovi standard di conformità digitale, minimizzando i rischi legali connessi all'utilizzo di strumenti di IA generativa nelle attività quotidiane. È necessario che le imprese che utilizzano software di ultima generazione verifichino tempestivamente le caratteristiche dei sistemi adottati per garantire la piena conformità alle nuove prescrizioni europee.

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.

Promemoria e aggiornamento del lavoro

n° 15/2026 del 15 settembre 2026

Auto aziendali in uso promiscuo: novità e regole di calcolo fringe benefit (D.Lgs. n. 148/2026 – c.d. Decreto Omnibus)

Il D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus, pubblicato in G.U. l'11 agosto 2026), quarto correttivo della Riforma Fiscale, è intervenuto in modo significativo sulla disciplina dei **fringe benefit previsti per le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti** (art. 51, c. 4, lett. a, TUIR).

Il provvedimento semplifica la normativa superando i precedenti criteri basati sulla data di immatricolazione o sulle emissioni di CO₂, introducendo una percentuale unica di determinazione del beneficio legata al tipo di alimentazione del veicolo.

Di seguito si riassumono le principali novità e la disciplina transitoria.

1. Il nuovo regime di calcolo (in vigore a regime dal 1° gennaio 2026)

Per la generalità dei veicoli concessi in uso promiscuo, il valore annuo del fringe benefit si determina applicando una **percentuale sul costo convenzionale ACI** (calcolato su una percorrenza base di 15.000 km/anno) differenziata **unicamente in base alla tipologia di motore**:

- **50%** del valore ACI per i veicoli **termici** (benzina, diesel, ecc.) e **ibridi**;
- **20%** del valore ACI per i veicoli **ibridi plug-in**;
- **10%** del valore ACI per i veicoli a trazione **esclusivamente elettrica**.

Nota rilevante: Non rileva più la data di immatricolazione dell'auto per stabilire quale regime applicare, ma rileva **esclusivamente il momento dell'assegnazione/concessione al dipendente**.

2. Maggiorazione per anzianità del veicolo (dopo 5 anni)

L'importo del fringe benefit calcolato con le percentuali di cui sopra viene **incrementato del 50%** a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del **quinto anno dalla prima immatricolazione** del veicolo.

3. Trattamento degli accessori e allestimenti (Optional)

Per tutti i veicoli sui quali siano presenti **accessori o allestimenti non compresi nelle tabelle ACI** (e non acquistati direttamente dal lavoratore), il valore finale del fringe benefit è **incrementato del 5%**.

- **Decorrenza:** Tale incremento del 5% si applica a decorrere dal **1° gennaio 2026**.
- Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.

4. Regime transitorio (Veicoli già assegnati o ordinati entro il 31/12/2024)

Per i veicoli già in uso o in fase di assegnazione antecedente al nuovo regime, valgono le seguenti regole:

- **Veicoli concessi PRIMA del 1° luglio 2020:**
Continua ad applicarsi la disciplina storica (ante riforma 2020). Il fringe benefit è determinato in misura fissa pari al 30% del costo chilometrico ACI su 15.000 km, a prescindere dalle emissioni di CO₂ o dal tipo di motore. Tale regime rimane valido per tutta la durata dell'assegnazione iniziale al dipendente.
- **Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024** (e quelli **ordinati entro il 31/12/2024 e assegnati nel 2025**):
Continua ad applicarsi la precedente disciplina basata sulle **emissioni di CO₂** (con aliquote del 25%, 30%, 50% o 60% a seconda delle emissioni g/km) **fino al 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione**, anche in caso di **riassegnazione ad altro dipendente**. Successivamente al 5° anno si applicherà l'incremento del 50%.
- **Veicoli concessi nel 2025 (non ordinati entro il 31/12/2024):**

Viene superato il complesso "criterio normale attenuato" precedentemente previsto dall'Agenzia delle Entrate (Circ. 10/E/2025). A tali veicoli si applica **direttamente il nuovo regime** basato sull'alimentazione (50%, 20%, 10%), con applicazione della maggiorazione per accessori dal 2026 e aumento del 50% dopo il 5° anno.

Quadro sintetico di riepilogo

DATA ASSEGNAZIONE / CATEGORIA VEICOLO	REGOLA DI CALCOLO FRINGE BENEFIT	NOTE / ACCESSORI
Assegnati PRIMA del 01/07/2020	30% fisso del costo ACI (15.000 km)	Mantiene il vecchio regime storico (indipendente da CO2/motore).
Assegnati dal 01/07/2020 al 31/12/2024 (o ordinati nel 2024 e assegnati nel 2025)	% su Tabelle ACI in base a CO2 (25% - 60%)	• +5% per accessori non previsti ACI dal 2026. • +50% al valore ACI dopo il 5° anno dall'immatricolazione.
Assegnati dal 2025 in poi	• 10% Elettriche • 20% Ibride Plug-in • 50% Altri veicoli	• +5% per accessori non previsti ACI dal 2026. • +50% al valore ACI dopo il 5° anno dall'immatricolazione.

Novità in materia di certificati di malattia: circolare INPS 92/2026

Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS ha stabilito la possibilità di riconoscere la tutela previdenziale della malattia per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale.

Fino ad oggi, in caso di certificato di malattia rilasciato il giorno successivo all'inizio della malattia, al fine del riconoscimento della prestazione previdenziale era necessario che il medico indicasse di aver effettuato una visita domiciliare.

Sarà possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, **purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.**

SIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO IN MERITO ALLE NOTIZIE RIPORTATE DA QUESTO PROMEMORIA CHE, PER IL SUO LIVELLO DI SINTESI, RAPPRESENTA UN SEMPLICE MEMORANDUM ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI.

CORDIALI SALUTI.